

Soluzioni da adottare per il corretto parcheggiare

di ANGELO SIRI

Firenze, 18 ottobre 2008

Preg. Direttore

IL REPORTER di FIRENZE

Oggetto: Richiesta di pubblicazione.

Riferimento:

Articolo "Se i camper vanno in letargo per strada"

- Il Reporter di Firenze n. 44 del 6 ottobre 2008 -

in Internet aprendo:

<http://ilreporter.it/uscite/200810Q4.pdf>

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, con sede in Firenze, via San Niccolò numero civico 21, nella persona del suo legale rappresentante, in quanto portatrice di interessi diffusi degli utenti stradali che circolano in autocaravan, chiede che l'articolo in riferimento sia completato con il seguente intervento affinché il lettore sappia che la circolazione stradale è utilmente e chiaramente disciplinata dal Codice della Strada e che le valutazioni espresse da un camperista e/o Presidente di un club locale di camperisti non possono certo far testo.

La chiarezza è indispensabile per evitare discussioni da "Bar dello Sport" che possono solo danneggiare un settore importante quale è la circolazione stradale e la sicurezza stradale.

TESTO DEL NOSTRO INTERVENTO

Il telefono della sede della Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, con sede in Firenze, via San Niccolò 21, è stato per diversi giorni occupato dalle telefonate dei nostri associati che hanno letto "scandalizzati" l'articolo "Se i camper vanno in letargo per strada" - Il Reporter di Firenze n. 44 del 6 ottobre 2008 - inserito anche in Internet aprendo:

<http://ilreporter.it/uscite/200810Q4.pdf>.

Quello che li ha "scandalizzati" è stato il leggere le dichiarazioni del Presidente di Toscana Camper Club.

Siamo stati invitati ad intervenire per chiarire gli aspetti base della circolazione e sosta della autocaravan (dal 1991 con la Legge 336 i CAMPER sono definiti solo come AUTOCARAVAN).

Per consentire anche a chi si occupa di circolazione stradale di attivare le migliori soluzioni procediamo sinteticamente per punti.

Riguardo alla "OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO" rappresentata dal Presidente del Toscana Camper Club, Franco Bartolozzi (in calce riportata) come un "abuso" si ricorda che IL FATTO NON SUSSISTE perché gli autoveicoli in sosta attivano una legittima fruizione di uno stallo di sosta. In particolare, le autocaravan, essendo comprese negli autoveicoli all'articolo 54 del Codice della Strada, hanno tutto il diritto di fruire degli stalli di sosta al pari di un'autovettura.

Riguardo al prolungamento della fruizione di uno stallo di sosta vale ricordare che il Codice della Strada prevede che qualsiasi veicolo può parcheggiare a tempo indeterminato negli stalli di sosta ma tale diritto viene meno quando, come previsto dal Codice della Strada, il gestore della strada, per un giustificato motivo, provvede ad installare una segnaletica mobile che evidenzia l'ordine ai proprietari dei veicoli parcheggiati di rimuoverli entro 48 ore.

In sintesi: tutti possiamo fruire di uno stallo di sosta ma ogni 48 ore è bene controllare che tale diritto sia ancora godibile per altre 48 ore.

Riguardo al problema del "monopolio" della fruizione di uno stallo di sosta, sempre il Codice della Strada consente al gestore della strada di superarlo consentendo solo una sosta oraria (una o più ore) e sottoposta all'esposizione del disco orario.

Tale soluzione è attivata nei parcheggi dove sussistono problemi di capienza rispetto alla richiesta dell'utente della strada al fine di consentire a tutti di fruire di uno stallo di sosta almeno per un lasso di tempo.

Riguardo al problema del degrado, sempre il Codice della Strada prevede che il gestore della strada attivi la pulizia (pulizia notturna o diurna in un determinato orario e/o giorno).

Con tale semplice attivazione, oltre ad eliminare il degrado, si ottiene anche il risultato di far rilevare eventuali veicoli rubati abbandonati nell'area sottoposta proprio a detta pulizia.